



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 20 del 25 febbraio 2021

Oggetto: Aggiornamento dell'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della L. 07 agosto 1990 n. 241, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri, alla luce delle prossime scadenze per l'approvazione degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale. Proroga della durata al 31.12.2021 e integrazioni e modifiche al testo dell'Accordo. Approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)";*

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 56 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 15 che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni finalizzati a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale della Liguria 7 agosto 2018, n. 15, che all'art. 27 prevede che nelle more dell'adozione dei Piani di bacino distrettuali, la Regione possa stipulare apposite convenzioni con le Autorità di bacino distrettuali per l'avvalimento a titolo gratuito di personale regionale;

VISTO l'Accordo sottoscritto tra l'Autorità di bacino distrettuale e la Regione Liguria in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri;

VISTO, in particolare, l'art. 4 comma 2 del medesimo che definisce la durata dell'Accordo e dispone che *"Il presente accordo è efficace dalla data della sottoscrizione della convenzione di avvalimento di cui all'art. 2, e ha una durata di 1 anno, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, e comunque cessa la sua efficacia all'atto della decadenza dei PAI vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006"* e comma 4 *"Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo si provvederà con successivi atti, d'intesa tra le parti"*;

PREMESSO CHE:

- l'Accordo di collaborazione sopra richiamato, finalizzato a garantire, nella fase di riorganizzazione e transizione verso strumenti di pianificazione distrettuali, la continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell'ambito del territorio afferente alla ex Autorità di bacino regionale nonché il rilascio dei pareri in materia di acque ex art. 7 del R.D. n. 1775/1933 per il controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, ha previsto in particolare l'avvalimento, da parte dell'Autorità di bacino distrettuale, delle strutture regionali competenti in materia;
- ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo, lo stesso aveva durata di un anno dalla sua sottoscrizione, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità;
- con decreto del Segretario Generale n. 81 del 25 ottobre 2019 è stata prorogata di un anno la durata dell'Accordo, con nuova scadenza al 29 ottobre 2020;
- con successivo decreto del Segretario Generale n. 43 del 28 ottobre 2020 è stata prorogata al 28 febbraio 2021 la durata dell'Accordo, nel rispetto delle medesime condizioni e modalità previste dall'Accordo vigente;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il *"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Serchio e dei bacini della Toscana", che costituisce un primo stralcio, al momento riferito al solo territorio toscano del distretto, del nuovo PAI "dissesti geomorfologici" distrettuale (in seguito anche PAI dissesti);

- con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 22 del 29 dicembre 2020, è stato adottato il progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque 2021-2027 - terzo ciclo di gestione - del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (in seguito anche PGA) che, a seguito della fase di consultazione e partecipazione pubblica prevista nel corso del 2021, verrà definitivamente adottato entro dicembre 2021;
- in parallelo con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 23 del 29 dicembre 2020 è stato adottato il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale - I aggiornamento (in seguito anche PGRA) che, a seguito della fase di consultazione e partecipazione pubblica prevista nel corso del 2021, verrà definitivamente adottato entro dicembre 2021;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, di conversione del decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76, ed in particolare l'art. 54 comma 3 del medesimo, ha introdotto i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006 in materia di procedure di adozione e approvazione dei Piani di assetto idrogeologico e delle loro modifiche, prevedendo la competenza degli organi dell'Autorità di bacino distrettuale - nello specifico la Conferenza Operativa e il Segretario Generale - nella gestione dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e, in particolare, nell'approvazione delle modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di tali Piani *"nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti"*;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base di quanto sopra riportato, oltre alle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, risultano, attualmente, in corso tre importanti processi di pianificazione di bacino distrettuale, relativi rispettivamente alla gestione del rischio di alluvioni (PGRA), alla gestione delle risorse idriche (PGA) e alla gestione della pericolosità da dissesti geomorfologici (PAI dissesti) per i quali, anche alla luce delle scadenze previste dalle direttive europee e tenuto conto dello stato di avanzamento della pianificazione e degli aggiornamenti ad essa connessi, si prevede l'adozione definitiva entro dicembre 2021;
- nello specifico, per quanto riguarda il nuovo progetto di PGRA distrettuale, nel programma di misure allegato al medesimo è prevista una specifica misura "M21 -



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ITI071-P2021_002" relativa a "Aggiornamenti e modifiche alla normativa regionale vigente ai fini del superamento dei PAI", volta a definire procedure e strumenti per il progressivo superamento dei PAI dei bacini regionali liguri nel PGRA e a garantire il costante e immediato aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità anche in tali bacini, in coerenza con quanto già positivamente sperimentato dal 2016 sul territorio toscano del distretto;

- nello specifico e in parallelo, i tecnici della regione Liguria hanno attivamente partecipato nel corso del 2019 e del 2020 alle attività di redazione del PAI dissesti, ancorché esso sia al momento riferito al solo territorio toscano del distretto, con contributi utili ai fini della definizione della disciplina del nuovo piano e dei criteri da utilizzare per la mappatura delle aree, nell'ottica della sua futura estensione anche al territorio ligure;

CONSIDERATO, DUNQUE, CHE nel corso del 2021 dovrà essere messa in atto e valorizzata ogni forma di concertazione, coordinamento e integrazione, tra Autorità e regioni al fine di giungere entro dicembre 2021 alla redazione e adozione dei nuovi Piani di bacino distrettuali vigenti sull'intero territorio distrettuale e ad un loro sempre più stretto coordinamento con i piani di bacino previgenti, laddove ancora esistenti, nell'ottica di un rinnovato quadro di competenze tra Autorità di distretto e regioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque;

PRESO ATTO CHE:

- l'Accordo in oggetto verrà a scadenza in data 28 febbraio 2021;
- la regione Liguria si è dichiarata favorevole ad avviare un percorso legislativo e tecnico-amministrativo, per coordinare e integrare entro la fine dell'anno i nuovi Piani di bacino distrettuali nella disciplina regionale della difesa del suolo e della tutela delle acque, prevedendo nuove modalità di esercizio delle competenze nella gestione e attuazione dei Piani di bacino da parte della regione nell'ambito della nuova cornice dei Piani di bacino distrettuali;
- con propria nota prot. n. 1618 del 24 febbraio 2021, l'Autorità di bacino ha provveduto a richiedere l'adesione della Regione Liguria alla proposta di proroga della durata dell'Accordo in oggetto al 31 dicembre 2021 e all'integrazione dello stesso con alcune modifiche in attuazione delle normative sopravvenute sopra citate (es. art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006) e della necessità di conciliare la gestione dei Piani di bacino previgenti ex lege 183/1989 con l'integrazione dei quadri conoscitivi nei nuovi Piani di bacino distrettuali;
- con deliberazione del 25 febbraio 2021 la Giunta regionale della Liguria ha aderito alla proroga dell'Accordo e approvato le modifiche al testo, contenute nello stralcio relativo all'Accordo trasmesso dall'Autorità, ai fini di procedere alla sottoscrizione del medesimo, il cui testo risulta allegato al presente decreto;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

RITENUTO NECESSARIO definire, in parallelo alla proroga temporale della durata dell'Accordo, step intermedi relativi al compimento, in accordo con le regioni, di specifiche attività di pianificazione e aggiornamento, al fine di integrare e coordinare le attività di pianificazione di gestione e più in generale di bacino distrettuale attualmente in corso con le attività di gestione dei Piani di bacino ex lege 183/1989, in un rinnovato e aggiornato quadro di competenze sulle tematiche della difesa del suolo e della tutela delle acque che trovi il suo fondamento nella cornice del Piano di bacino distrettuale;

RITENUTO, QUINDI, CHE in ragione delle necessità sopra richiamate, al fine di continuare a garantire un'efficace gestione tecnico-amministrativa di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nell'ambito dell'intero territorio distrettuale, con specifico riferimento a quello dei bacini regionali liguri, sia necessario:

- prorogare al 31 dicembre 2021 la durata dell'Accordo in essere, integrandolo con alcune modifiche derivanti dalle normative sopravvenute sopra citate (es. art. 68 commi 4bis e 4 ter del d.lgs. 152/2006);
- coordinare nell'ottica distrettuale la gestione dei Piani di bacino previgenti ex lege 183/1989, al fine di favorire la costante e immediata integrazione dei quadri conoscitivi di tali Piani nei nuovi Piani di bacino distrettuali, individuando specifici step nel corso del 2021 funzionali a coordinare l'attività di pianificazione di bacino distrettuale con le pianificazioni di bacino vigenti relativamente ai bacini regionali liguri;

RITENUTO INFINE che, al fine di garantire la migliore continuità tecnico-amministrativa e gestionale nell'ambito dell'intero territorio distrettuale si possa procedere alla proroga fino al 31.12.2021 della durata dell'Accordo di collaborazione sottoscritto con la regione Liguria avente ad oggetto "*Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri*" e si debba provvedere alle necessarie integrazioni del testo del medesimo, al fine di tener conto delle normative sopravvenute e della necessità di coordinare nell'ottica distrettuale la gestione dei Piani di bacino previgenti ex lege 183/1989 attraverso la previsione di specifiche fasi relative ad attività da compiere nel corso del 2021;

DATO ATTO CHE alla luce di quanto sopra, trattandosi di una proroga di un Accordo già sottoscritto, si procederà alla sottoscrizione dello stralcio dell'Accordo recante gli articoli modificati con l'indicazione in grassetto delle parti revisionate (nello specifico gli articoli 2, 3 e 4 e allegato 1), rimanendo per la restante parte valido l'Accordo già in precedenza sottoscritto e sopra richiamato;

DATO, INFINE, ATTO CHE le attività oggetto dell'Accordo saranno svolte dall'Autorità di bacino e dalla regione con le risorse rispettivamente già disponibili nel regime previgente e non comportano, quindi, oneri aggiuntivi per entrambi gli enti;

tutto ciò visto e considerato,



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DECRETA

Articolo 1 - La durata dell'Accordo in oggetto, sottoscritto a ottobre 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della L. 07 agosto 1990 n. 241, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri, il cui testo è riportato in allegato al decreto del Segretario generale n. 48 del 28 ottobre 2018, è prorogata fino al 31.12.2021. Al presente decreto viene allegato, quale sua parte integrante e sostanziale, lo stralcio dell'Accordo relativo alle sole parti di testo modificate, contenute agli articoli 2, 3 e 4 e allegato 1 del medesimo, ai fini della sua sottoscrizione.

Articolo 2 - Ai sensi di quanto disposto all'articolo 1 del presente decreto, continuano ad esplicare i propri effetti gli articoli dell'Accordo in oggetto non modificati con il presente decreto e i provvedimenti emanati in attuazione dell'Accordo medesimo, con particolare riferimento ai decreti del S. G. n. 49, 50 e 53 del 2018, purché conformi alle normative sopravvenute richiamate in premessa e nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3.

Articolo 3 - Al fine di coordinare nell'ottica distrettuale la gestione dei Piani di bacino previgenti ex lege 183/1989 e di favorire la costante e immediata integrazione dei quadri conoscitivi di tali Piani nei nuovi Piani di bacino distrettuale, anche in attuazione della misura del PGRA M21 - ITI071-P2021_002" relativa a "Aggiornamenti e modifiche alla normativa regionale vigente ai fini del superamento dei PAI", è previsto che:

- nel corso del 2021 venga definitivo dalla regione Liguria il percorso legislativo e tecnico-amministrativo per coordinare e integrare entro la fine del corrente anno i nuovi Piani di bacino distrettuali nella disciplina regionale della difesa del suolo e della tutela delle acque, prevedendo nuove modalità di esercizio delle competenze nella gestione e attuazione dei Piani di bacino da parte della regione;
- entro il mese di ottobre 2021 venga condivisa tra Autorità e regione Liguria la proposta di individuazione del reticolo idrografico principale e secondario dei bacini regionali liguri, da adottare con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente;
- entro il mese di dicembre 2021 vengano condivise tra Autorità e regione Liguria e dettagliate in apposito Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 le procedure che troveranno applicazione con l'entrata in vigore dei nuovi Piani di bacino distrettuali per l'aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino, in particolare per quanto riguarda la pericolosità da alluvione alla luce dell'individuazione del reticolo idrografico di riferimento, con competenze ripartite tra Autorità e regioni nell'attività di aggiornamento;
- entro il mese di dicembre 2021 venga integrata la disciplina del PGRA distrettuale, al fine di recepire le nuove modalità di aggiornamento del quadro conoscitivo nei



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- bacini regionali liguri; tali integrazioni e modifiche saranno formalizzate nella delibera di adozione del Piano ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;
- entro il mese di ottobre 2021 venga condiviso in seno alla Conferenza Operativa, un programma di aggiornamento delle aree a pericolosità da frana dei bacini regionali liguri, in coerenza con i criteri stabiliti dal nuovo PAI dissesti, al fine di impostare le attività di aggiornamento del quadro conoscitivo afferenti ai PAI vigenti nei bacini regionali liguri, in coerenza con la pianificazione distrettuale in materia, ancorché al momento adottata come progetto di Piano e relativa al solo territorio toscano;
 - entro il mese di dicembre 2021 vengano condivise tra Autorità e regione Liguria e dettagliate in apposito Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 le procedure che troveranno applicazione con l'entrata in vigore dei nuovi Piani di bacino distrettuali per l'aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino;
 - entro il mese di dicembre 2021 venga integrata la disciplina del PAI dissesti, al fine di recepire le nuove modalità di aggiornamento del quadro conoscitivo nei bacini regionali liguri; tali integrazioni e modifiche saranno formalizzate nella delibera di adozione del Piano ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;
 - per la parte relativa al PGA continuano ad applicarsi le modalità operative previste nell'Accordo, fermo quanto previsto nella deliberazione della CIP dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 22 del 29.12.2020.

Gli step procedurali individuati nel presente articolo sono riportati come integrazioni e modifiche al testo dell'Accordo in oggetto sottoscritto nel 2018 e individuate in grassetto nel testo dello stralcio allegato che riporta gli articoli modificati dell'Accordo, ossia gli articoli 2, 3 e 4 e allegato 1.

Articolo 4 - Il presente decreto è notificato alla regione Liguria per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Ing. Massimo Lucchesi)

Allegato: stralcio dell'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 della L. 07 agosto 1990 n. 241, tra Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri - articoli modificati

**STRALCIO RELATIVO AGLI ARTICOLI MODIFICATI DELL'ACCORDO,
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15 C. 1 DELLA L.7 AGOSTO 1990, N. 241,
TRA AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
E REGIONE LIGURIA
PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE
IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE
NEL TERRITORIO DEI BACINI REGIONALI LIGURI**

**Art. 2
(Oggetto)**

1. Il presente accordo è stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 27 della l.r. ligure 15/2018, a fini di assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri a seguito dell'entrata in vigore del d.p.c.m. 4 aprile 2018, pubblicato sulla GURI del 13/6/2018 nonché il rilascio dei pareri in materia di acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico **nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi piani di bacino distrettuali in materia di acque, alluvioni e frane.**
2. Alla luce di quanto previsto al comma 1, il presente accordo riguarda la gestione dei PAI dei bacini idrografici di cui all'art. 64, comma 1, lettera c), n. 4, già bacini regionali liguri, e ha ad oggetto l'avvalimento del personale e delle strutture regionali operanti nel regime previgente da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, al fine dello svolgimento delle attività di cui al successivo art. 3, già di competenza dell'Autorità di bacino regionale ligure e oggetto dell'Intesa sottoscritta in data 30/3/2017 ai sensi dell'art. 12, c. 6 e 7, del D.M. 294/2016 **e nel rispetto delle normative nel frattempo sopravvenute, tra cui, in particolare, quanto previsto dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006.**
3. Il presente accordo riguarda, altresì, il rilascio del parere di competenza dell'Autorità di bacino, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 come modificato dall'art. 96 del d.lgs. n. 152/2006, sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
4. Le attività di cui al presente accordo poste in essere in avvalimento sono svolte dalla Regione con le risorse già disponibili nel regime previgente e non comportano oneri per l'Autorità di Bacino distrettuale. Tali attività, svolte nel rispetto delle modalità di avvalimento di cui all'art. 3, sono direttamente e soggettivamente imputate all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
5. **Nel corso del 2021 le attività di cui all'art. 3 sono svolte con le modalità previste nell'Accordo, in continuità con le modalità finora applicate, purché nell'ottica di coordinare sempre di più i contenuti degli aggiornamenti dei piani di Bacino vigenti nella cornice dei nuovi Piani di bacino distrettuali, anche in attuazione della misura del PGRA M21 - ITI071-P2021_002. A tal fine l'Autorità e la Regione Liguria, ferme restando le modalità di gestione tecnico-amministrativa dei Piani di bacino vigenti, si impegnano, nel rispetto delle reciproche competenze, affinché:**
 - nel corso del 2021 venga definito dalla regione Liguria il percorso legislativo e tecnico-amministrativo per coordinare e integrare i nuovi Piani di bacino distrettuali nella disciplina regionale della difesa del suolo e della tutela delle acque, prevedendo nuove modalità di esercizio delle competenze nella gestione e attuazione dei piani di bacino da parte della regione;



- entro il mese di ottobre 2021 venga condivisa tra Autorità e regione Liguria la proposta di individuazione del reticolo idrografico principale e secondario dei bacini regionali liguri, che verrà adottata con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente;
- entro il mese di ottobre 2021 venga condiviso in seno alla Conferenza Operativa, un programma di aggiornamento delle aree a pericolosità da frana dei bacini regionali liguri, in coerenza con i criteri stabiliti dal nuovo PAI dissesti, al fine di impostare le attività di aggiornamento del quadro conoscitivo afferenti ai PAI vigenti nei bacini regionali liguri in coerenza con la pianificazione distrettuale in materia, ancorché al momento adottata come progetto e vigente per il solo territorio toscano;
- entro il mese di dicembre 2021 vengano condivise tra Autorità e regione Liguria e dettagliate in apposito Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 le procedure che troveranno applicazione con l'entrata in vigore dei nuovi piani di bacino distrettuali per l'aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino, in particolare per quanto riguarda la pericolosità da alluvione alla luce dell'individuazione del reticolo idrografico di riferimento, con competenze ripartite tra Autorità e Regione nell'attività di aggiornamento;
- entro il mese di dicembre 2021 venga integrata la disciplina del PGRA distrettuale, al fine di recepire le nuove modalità di aggiornamento del quadro conoscitivo nei bacini regionali liguri; tali integrazioni e modifiche saranno formalizzate nella delibera di adozione del Piano ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;
- entro il mese di dicembre 2021 vengano condivise tra Autorità e regione Liguria e dettagliate in apposito Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 le procedure che troveranno applicazione con l'entrata in vigore dei nuovi piani di bacino distrettuali per l'aggiornamento del quadro conoscitivo di bacino per quanto attiene la pericolosità da frana;
- entro il mese di dicembre 2021 venga integrata la disciplina del PAI dissesti, al fine di recepire le nuove modalità di aggiornamento del quadro conoscitivo nei bacini regionali liguri; tali integrazioni e modifiche saranno formalizzate nella delibera di adozione del Piano ai sensi dell'art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006;
- per la parte relativa al PGA continuano ad applicarsi le modalità operative previste nell'Accordo, fermo quanto previsto nella citata delibera di CIP n. 22 del 29.12.2020.

Art. 3

(Modalità di collaborazione e avvalimento)

1. Per garantire la più rapida e coerente transizione verso gli strumenti di pianificazione distrettuali è istituito un tavolo di coordinamento tra Autorità di bacino distrettuale e regione Liguria, presieduto dal Segretario generale che provvederà a convocarlo, anche su richiesta della Regione Liguria, con riferimento in particolare alle fattispecie di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo. Al tavolo partecipano, anche in modalità di videoconferenza, i dirigenti della struttura centrale dell'Autorità nonché i dirigenti designati a tal fine dalla Regione Liguria e/o funzionari delegati dagli stessi. Nell'ambito di tale tavolo possono essere esaminati e condivisi indirizzi e criteri anche tecnici nell'ottica della omogeneizzazione dei Piani e delle azioni a livello distrettuale, da approvarsi in sede distrettuale, ivi inclusa la metodologia di sperimentazione per la valutazione integrata dell'impatto delle derivazioni a livello locale e di bacino di cui al comma 4 del presente articolo.
2. L'Autorità di Bacino distrettuale si avvale delle strutture regionali per le seguenti fattispecie di attività di gestione dei PAI vigenti:
 - a) Varianti cd "non sostanziali" ai Piani di Bacino vigenti, con particolare riferimento al recepimento di approfondimenti tecnici e degli esiti di studi di dettaglio e dell'aggiornamento del quadro di pericolosità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica con riferimento sia all'adozione delle varianti che necessitano di forme di pubblicità partecipativa con



presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati sia alla approvazione delle varianti stesse (artt 15 e 16, NdA PAI- cfr anche DGR 894/2010), **fermo restando quanto stabilito dall'art. 68 c. 4 bis e 4 ter del D.Lgs. 152/2006;**

- b) Espressione di pareri previsti dalle Norme di attuazione dei Piani di Bacino vigenti (nel regime previgente di competenza del Comitato Tecnico di Bacino) con particolare riferimento a:
- o parere di compatibilità su progetti di sistemazione idraulica e geologica la cui attuazione comporterà aggiornamento dei piani di bacino (artt 15, 16, 16 bis e art. 17, c.2 NdA PAI - cfr anche DGR 1361/2010)
 - o verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga alle normative di fascia A e B per opere pubbliche (art. 15-bis NdA PAI)
 - o verifica sussistenza presupposti di applicabilità delle deroga della normativa di aree a suscettività al dissesto Pg4 per infrastrutture pubbliche viarie e ferroviarie indifferibili, urgenti (art. 16, c.2, lett.h NdA PAI)
- c) Espressione di eventuali pareri richiesti all'Autorità di Bacino Distrettuale quale soggetto competente, quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente;
3. Le suddette attività sono svolte sulla base degli atti, indirizzi e criteri tecnici e procedurali adottati nell'ambito del regime normativo previgente in materia di pianificazione di bacino, che restano in vigore in forza del disposto dell'art. 170, c. 11 del d. lgs. 152/2006 e, **comunque, nel rispetto delle normative nel frattempo sopravvenute, tra cui, in particolare, quanto previsto dai commi 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;**
4. L'Autorità di Bacino distrettuale si avvale altresì delle strutture regionali per l'espressione del parere di cui all'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque, in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, previa condivisione in sede distrettuale dei criteri e metodi di valutazione integrata con quanto disposto dalla D.g.r.691/2018.
5. Il Segretario Generale provvede a definire le modalità e gli indirizzi procedurali per le attività di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di adozione ed approvazione delle varianti ai Piani di cui al comma 2, lett. a), in continuità, per quanto possibile, con il regime normativo previgente, ed assicurando il coordinamento a livello distrettuale delle attività svolte in avvalimento e la progressiva integrazione dei quadri conoscitivi a livello distrettuale, **anche alla luce di quanto previsto all'art. 2 comma 5 e al successivo comma 7 del presente articolo.**
6. I rapporti tra i due Enti e le specifiche modalità operative ed organizzative dell'avvalimento, con individuazione delle strutture e dei dirigenti regionali di riferimento per le attività e la predisposizione degli atti, nonché delle modalità di formazione ed assunzione formale degli stessi, con riferimento anche alla formalizzazione dei lavori del tavolo di coordinamento, sono definite nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente accordo.
7. **Per le attività a carattere distrettuale e al fine di garantire il coordinamento a livello distrettuale e la più rapida e coerente transizione verso gli strumenti di pianificazione distrettuali, il Segretario Generale, in accordo con la Regione Liguria e previo parere della Conferenza Operativa, definisce con propri atti indirizzi e criteri anche tecnici, funzionali alla omogeneizzazione dei Piani e delle azioni a livello locale e distrettuale, ai fini della loro adozione nella Conferenza Istituzionale Permanente, nel rispetto degli fasi e delle attività previste all'art. 2 comma 5 del presente Accordo.**



Art. 4
(Norme finali e durata)

1. I procedimenti di pianificazione in corso alla data dell'entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 64, c.3, d.lgs. 152/2006, sono conclusi con le modalità del presente accordo, facendo salvi i pareri e i provvedimenti assunti ai sensi della normativa previgente.
2. Il presente accordo è efficace dalla data della sottoscrizione, e **ha durata fino al 31/12/2021**, eventualmente prorogabile in caso di comprovata necessità, e comunque cessa la sua efficacia all'atto della decadenza dei PAI vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006.
3. Resta fermo che l'accordo può essere revocato qualora le parti, di comune accordo, valutino che l'assetto organizzativo raggiunto dall'Autorità di Bacino distrettuale sia tale da non rendere più necessario lo strumento dell'avvalimento per la gestione dei Piani di Bacino relativi al territorio ligure, anche con riferimento ad eventuali intese ex art. 4 comma 2 del d.p.c.m. sopra richiamato.
4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo si provvederà con successivi atti, d'intesa tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo è firmato su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Per l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, Il Segretario Generale

Ing. Massimo Lucchesi

Per la Regione Liguria, Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo,

Dott. Giacomo Raul Giampedrone



ALLEGATO 1

Modalità operative ed organizzative dell'avvalimento delle strutture regionali

Ai fini dell'operatività dell'avvalimento delle strutture regionali per le attività di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 3 del presente accordo si definiscono le seguenti modalità attuative ed organizzative.

1. L'esercizio del suddetto avvalimento comprende lo svolgimento da parte delle strutture regionali delle necessarie attività istruttorie per le pratiche relative alle fattispecie di cui al comma 2 e al comma 4 dell'art. 3, ivi incluse la corrispondenza e i rapporti con gli enti competenti sul territorio regionale, nonché la **predisposizione e la emanazione degli atti connessi di cui ai successivi punti 6, 7, 8 e 9**, la gestione della fase delle eventuali osservazioni, la pubblicazione degli atti e delle varianti sul sito web regionale dedicato ai piani di bacino.
2. ~~Gli atti sono sottoscritti da dirigenti delle strutture regionali che operano in avvalimento agendo in nome e per conto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, di seguito individuati:~~
 - ~~○ Dirigente Settore Assetto del Territorio, Ing. Roberto Boni~~
 - ~~○ Dirigente Settore Ecosistema Costiero e Acque, Dott.ssa Ilaria Fasce~~
 - ~~○ Vice Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Dott.ssa Cecilia Brescianini~~
 - ~~○ Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Infrastrutture e Trasporti, Dott. Adriano Musitelli~~
2. Le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti vengono assunti attraverso gli strumenti e le piattaforme informatiche regionali, con esplicita indicazione dello svolgimento delle attività come Struttura avvalsa e di assunzione degli atti in nome e per conto dell'Autorità di Bacino distrettuale.
3. I dirigenti delle Strutture avvalse adottano le opportune disposizioni organizzative interne, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e amministrative propedeutiche agli atti ~~di cui sopra~~ **di cui ai successivi punti 6, 7, 8 e 9** ricorrendo, laddove necessario, anche a eventuali contributi istruttori di altri uffici regionali in possesso di elementi utili ai fini della definizione delle pratiche.
4. Per le fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), relative alle varianti cd "non sostanziali" ai PAI vigenti, gli uffici regionali competenti, ~~preliminarmente alla assunzione del provvedimento finale, trasmettono al Segretario Generale una relazione istruttoria, eventualmente corredata dalla documentazione tecnica relativa alla pratica. Il Segretario Generale, laddove ne verifichi l'opportunità, anche in relazione alla rilevanza delle varianti in questione, può convocare entro il termine di 5 giorni, una seduta del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1 per l'illustrazione e l'esame della pratica. Decorso tale termine gli atti possono essere assunti.~~ ~~Qualora il tavolo tecnico venga convocato, il Segretario Generale ne formalizza gli esiti, al fine dell'assunzione degli atti previsti. Laddove nell'ambito del tavolo tecnico, in funzione del confronto su indirizzi e criteri a livello distrettuale, emerga la necessità di modifiche sostanziali dei provvedimenti proposti, gli stessi verranno assunti dal Segretario Generale, nella sua qualità di titolare delle funzioni distrettuali.~~ **svolgono le attività istruttorie ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza Operativa prevista dai c. 4 bis e 4 ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del successivo atto di approvazione del Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale.**
5. A seguito della definitiva emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale, le strutture regionali provvedono a ~~trasferire alla struttura centrale gli atti e i dati connessi in formato digitale, ai fini dell'aggiornamento del quadro conoscitivo a livello distrettuale.~~ **trasmettere gli stessi provvedimenti ai soggetti interessati.**

6. I Pareri sui progetti di sistemazione idraulica e geologica da esprimere ai sensi della Normativa di Piano di Bacino, in quanto propedeutici al successivo aggiornamento delle aree a pericolosità, vengono emanati con atto del Dirigente regionale competente, sulla base degli indirizzi procedurali ancora vigenti ai sensi dell'art. 170, c.11, d.lgs. 152/2006, quali quelli della DGR 1361/2010.
7. I pareri sulle domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque di cui all'art. 7 del R.D. 1775/1993 sono espressi con una nota a firma del Dirigente **regionale** competente, ~~come sopra individuate~~, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente, solo a seguito della condivisione delle modalità di valutazione integrata dell'impatto delle derivazioni a livello locale e di bacino.
8. I pareri richiesti all'Autorità di Bacino distrettuale quale soggetto competente, nell'ambito di procedimenti vari, quali ad esempio quelli richiesti nell'ambito di procedimenti di VIA e VAS o di conferenze dei servizi, in relazione alla compatibilità con la pianificazione di bacino regionale vigente, sono espressi con una nota a firma del Dirigente **regionale** competente, ~~come sopra individuato~~.
9. Nel caso di conferenze di servizi di cui agli artt. 14 e segg. della l. 241/1990, in cui l'Autorità distrettuale debba intervenire con un proprio rappresentante, il Segretario Generale può delegare il dirigente regionale competente per materia, ~~come sopra individuato~~.
10. Nel caso di contenzioso su atti e provvedimenti assunti in attuazione del presente accordo, per i quali la rappresentanza e difesa in giudizio è effettuata dall'Avvocatura dello Stato, gli uffici regionali competenti, ~~come sopra individuati~~, provvedono al necessario raccordo con l'Avvocatura stessa con la trasmissione di tutti gli elementi utili per la difesa, tenendo informata ed aggiornata la struttura Centrale dell'Autorità di Bacino distrettuale.
Resta fermo che la Regione, qualora ravvisasse profili di interesse relativamente al proprio territorio o ad altri atti regionali, può eventualmente costituirsi in giudizio, anche autonomamente, a difesa della posizione regionale.
11. **Le varianti di cui all'art. 3 c. 2 lett. a) dell'Accordo, già adottate alla data di sottoscrizione dello stralcio contenente modifiche all'Accordo medesimo, sono concluse con la procedura previgente.**

***IN NERETTO LE PARTI MODIFICATE**

